

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1982, n. 4

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1982.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo unico /

Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 e comunque non oltre il 30 aprile 1982, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, secondo gli stati di previsione delle entrate e delle spese e le successive note di variazione, e con le disposizioni previste nel progetto di legge presentate al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino della Regione Lombardia con effetto 1 gennaio 1982.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 18 gennaio 1982

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1981 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 9 gennaio 1982 prot. 22702/364).

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1982, n. 5

Modifiche dell'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1981, n. 23 « Abrogazione leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, n. 52 e successive modificazioni - Disposizioni transitorie ed avvio procedure riordino deleghe ad enti infraregionali ».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il primo ed il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1981, n. 23 sono così sostituiti:

« Le comunità montane istituite ai sensi delle leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 30 giugno 1974, n. 32 e 12 agosto 1974, n. 45 sono soppresse; continuano in via transitoria sino al 30 giugno 1982 a svolgere le funzioni di loro competenza o loro delegate nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dai rispettivi Statuti, salvo quanto previsto dal seguente art. 3 VI comma.

Entro il 30 giugno 1982 la Regione provvede a:

1. aggiornare le delimitazioni delle zone omogenee previste dall'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sulla base degli azionamenti già operati con la L.R. 5 aprile 1980, n. 35 « Ordinamento dei servizi di zona »;

2. disciplinare il funzionamento delle comunità stesse secondo i principi dettati dalla legislazione nazionale ed in particolare dalla legge 23 marzo 1981, n. 93;

3. regolare i rapporti tra le comunità montane esistenti e le comunità istituite in base alle nuove delimitazioni ».

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 18 gennaio 1982

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 1981 e vistata dal Commissario del Governo con nota dell'11 gennaio 1982 prot. 20103/435).

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1982, n. 6

Distacco della zona denominata « Strapozzo » dal comune di Rovello Porro e relativa aggregazione al comune di Rovellasca.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La zona denominata Strapozzo del comune di Rovello Porro in provincia di Como, è distaccata dal comune di Rovello Porro ed aggregata al comune di Rovellasca con la circoscrizione territoriale risultante dalle piante planimetriche e dalla relazione descrittiva dei confini allegata alla presente legge, di cui fanno parte integrante.

Art. 2

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo, saranno regolati dalla Amministrazione provinciale di Como ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52.

Art. 3

1. L'Amministrazione comunale di Rovellasca provvederà a modificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

Art. 4

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente articolo 2, si provvederà con atto deliberativo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52 e con imputazione della spesa al capitolo relativo a « Rimborsamento alle Province ed ai Comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla Regione in materia di circoscrizioni comunali » annualmente iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 18 gennaio 1982

Giuseppe Guzzetti


(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 dicembre 1981 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 9 gennaio 1982 prot. 20402/363).

Relazione descrittiva dei nuovi confini tra i comuni di Rovellasca e Rovello Porro.

Per effetto dell'aggregazione dal Comune di Rovello Porro a quello di Rovellasca della zona denominata Strapozzo, il nuovo confine fra detti Comuni nella parte interessata dalla variazione territoriale risulta: seguire, in direzione est-ovest, tutto il lato nord del mappale n. 619 di Rovello Porro; proseguire lungo parte del lato est del mappale n. 615 di Rovello Porro e lungo tutto il lato nord del mappale stesso; risalire quindi verso nord lungo la strada consorziale detta del Gavone e continuare, sempre lungo detta strada, verso ovest, fino alla svolta della medesima; proseguire lungo i lati nord dei mappali nn. 2192-545 di Rovello Porro e verso nord lungo parte del lato est del mappale 2261 di Rovello Porro; continuare verso ovest lungo i lati nord dei mappali di Rovello Porro nn. 2261-1373-876-1774-500; risalire nuovamente verso nord lungo la strada consorziale detta della Valle; proseguire anco-

ra verso ovest lungo i lati sud dei mappali nn. 1264-1260 di Rovello Porro; risalire quindi verso nord lungo i lati est dei mappali di Rovello Porro nn. 133 e 135; proseguire infine verso ovest lungo i lati nord dei mappali di Rovello Porro nn. 135-134 e, in continuazione rettilinea, fino al punto di incontro con l'attuale confine.

COMUNE DI ROVELLASCA
SCALA 1:25.000



COMUNE DI ROVELLASCA
SCALA 1:8.000

